



Sentenza 674/2026
Repertorio 727/2026
Liquidazione 67/2026
controllata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Giorgio Jachia	Presidente
Daniela Cavaliere	Giudice
Francesco Cottone	Giudice Relatore

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero **766-1/** del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno **2026** proposto

NEI CONFRONTI DI

SIMONE SALONNA (C.F. SLNSMN78L31H501O)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso depositato in data 5.5.2026;
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
- **verificato** il deposito della documentazione prevista dall'art.39 C.C.I.I.
- **verificato** che non vi sono domande di accesso ad alcune delle procedura di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.;
- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.

P.g.m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZINE CONTROLLATA DI

SIMONE SALONNA (C.F. SLNSMN78L31H501O)



- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
- b) **rilevato** che in ragione della circostanza che nel corso dell'istruttoria è stato necessario integrare la documentazione e esistono discordanze nell'esposizione debitoria tra quanto esposto in ricorso (€118 mila) e i debiti risultanti dalla relazione dell'OCC (indicata in un importo variabile tra €113 mila ed €161 mila) appare opportuno indicare un liquidatore giudiziale scelto dal Tribunale, **nomina** liquidatore il dott. Nicola Ciampoli;
- c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, **a pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
- e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
- f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- h) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.
- i) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori;
- j) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- k) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
- l) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;

Precisa



- che ogni somma percepita a qualunque titolo dal debitore dovrà essere versata su di un conto corrente intestato alla procedura e **vincolato** all'ordine del giudice delegato;
- che il liquidatore deve provvedere a comunicare con immediatezza a tutti i soggetti che sono tenuti a qualunque titolo a versare somme al debitore che tali versamenti dovranno essere effettuati (per avere efficacia liberatoria) sul predetto conto corrente;
- che il liquidatore deve provvedere alla distribuzione delle somme ricavate nei modi e nelle forme previste dall'art.275 e che potrà procedere ai pagamenti unicamente sulla base di mandati di pagamento emessi dal giudice delegato.
- che il compenso dell'OCC e del liquidatore deve essere unitariamente determinato al termine della procedura;

manda alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;

Così deciso nella camera di consiglio del 24/06/2026.

Il giudice relatore
Francesco Cottone

Il Presidente
Giorgio Jachia

